



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Lolli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10502/2014 R.G. promossa da:

con il patrocinio

degli avv. POLATO PAOLO e COCCATO MAELA
(CCCMLA78M41G693I) VIA VENEZIA 147 35010 VIGONZA; ,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
POLATO PAOLO

ATTORE

contro:

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. IN SIGLA CARISBO
S.P.A. (C.F. 02089911206), con il patrocinio dell'avv. MORO PIERLUIGI
e elettivamente domiciliato in Via Rezzonico, 22/B PADOVA presso lo
studio dell'avv. MORO PIERLUIGI

CONVENUTO

con l'intervento di

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), con il patrocinio
dell'avv. MORO PIERLUIGI e , elettivamente domiciliato in Via
Rezzonico, 22/B PADOVA presso il difensore del difensore avv. MORO
PIERLUIGI

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati

Sent. N. 1790/18
Cron. N. 6320/18
Rep. N. 4234/18
Fasc. N. 10502/14

avv. Paolo Polato

30174 Mestre (VE) via C. Battisti n. 7
Tel 041 98.53.77 Fax 041 95.20.53
31100 Treviso Strada Comunale Corti n. 56/2
Tel. 0422 42.33.50 Fax 0422 31.60.98
Cell. 347 7847087 - E-mail studiolegalepolato@tiscali.it
P.E.C. paolo.polato@venezia.pècavvocati.it

TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa contrassegnata da R.G. 10502/14 e promossa da:

l'avv. Paolo Polato giusta mandato in calce all'atto di
citazione notificato e in atti;

nei confronti di:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. Pierluigi Moro;

E con la chiamata in causa del terzo;

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Pierluigi Moro;

L'avv. Paolo Polato, nell'interesse del sig. _____ e in occasione dell'udienza
del 06/02/2018 deposita e scambia il presente foglio di precisazione delle

CONCLUSIONI**IN VIA PRINCIPALE**

Voglia l'Ill.mo Signor Giudicante accertare e dichiarare che

- A) Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. e/o Intesa Sanpaolo SpA (ex Banco Emiliano Romagnolo S.p.a.), ciascuna in via esclusiva ovvero in solido tra loro, nel mese di dicembre 2010, non hanno avvisato tempestivamente parte attrice dell'impossibilità di procedere alla liquidazione di parte del proprio patrimonio presente nella GPM, meglio descritta in atti;
- B) Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. e/o Intesa Sanpaolo SpA (ex Banco Emiliano Romagnolo S.p.a.), ciascuna in via esclusiva ovvero in solido tra



u

- loro, non hanno avvisato parte attrice che non poteva dar seguito all'ordine di smobilizzo con valuta 28/12/2010 e che la rata del mutuo in scadenza il 28/12/2010 non poteva essere pagata col ricavato dello smobilizzo della GPM;
- C) l'inadempimento del pagamento della rata del mutuo scadente il 28/12/2010 per euro 25.973,96 è imputabile al comportamento negligente di Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. e/o Intesa Sanpaolo SpA (ex Banco Emiliano Romagnolo S.p.a.), ciascuna in via esclusiva ovvero in solido tra loro, che hanno violato i precetti sul mandato e le regole di trasparenza, informazione, correttezza e buona fede che presidiano il rapporto Banca - cliente;
- D) il mancato pagamento della rata del mutuo, di cui in narrativa ha comportato la segnalazione dell'insolvenza presso la Centrale Rischi tenuta presso la Banca d'Italia e nelle altre banche dati con finalità similari;
- E) il mancato pagamento della rata del mutuo, di cui in narrativa, ha comportato l'addebito di interessi moratori, lo smobilizzo in epoca successiva di porzione del patrimonio in GPM, con valorizzazione nettamente inferiore;
- F) la mancata tempestiva comunicazione a parte attrice delle gravi condizioni in cui versava la banca (commissariamento) e delle consequenziali limitazioni operative, ha impedito a parte attrice di prendere atto che la sua posizione finanziaria non era più seguita e conseguentemente non ha potuto valutare di smobilizzare in epoca antecedente la GPM qualora i valori erano nettamente superiori a quando la Banca ha provveduto d'ufficio alla chiusura della gestione;

1.2

u



- G) accertarsi che la GPM bilanciata ha seguito una linea gestoria avente un grado di rischio difforme dal *benchmark* e non conforme al grado di rischio paventato a parte attorea all'esito della stipula;
- H) accertarsi che la banca ha proposto al cliente una GPM bilanciata avente un grado di rischio non consono al profilo dichiarato da parte attrice e comunque non adeguato a profilo di rischio dichiarato dall'investitore.

Accertato e dichiarato quanto ai punti sopra esposti,

- a) dichiarare che l'inadempimento del pagamento delle operazioni meglio dedotte in giudizio è imputabile unicamente al comportamento negligente della convenuta e/o della terza chiamata, ciascuna in via esclusiva ovvero in solido tra le stesse, che hanno violato i precetti sul mandato e le regole di trasparenza, informazione, correttezza e buona fede che presidiano il rapporto Banca – cliente e pertanto nulla è dovuto alla stessa da parte di parte attrice, ovvero ridursi la suddetta somma a quella minore ritenuta di giustizia;
- b) condannarsi parte convenuta e/o terza chiamata, ciascuna in via esclusiva ovvero in solido tra le stesse, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, anche di immagine, e lesione del diritto di credito, che emergeranno in corso di causa o che saranno ritenuti di giustizia e determinati anche in via equitativa dal giudicante quale conseguenza diretta e/o indiretta delle condotte e/o violazioni di cui in narrativa;
- c) **per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata**

1.3



Handwritten signature or mark.

Intesa SanPaolo SpA in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa degli scritti tutti di questa difesa;

d) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale e/o totale della domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata Intesa SanPaolo SpA, ridursi in ogni caso la somma di condanna in capo all'odierno attore in virtù dei danni patrimoniali e non, anche di immagine, e lesione del diritto di credito, che emergeranno in corso di causa, o che saranno ritenuti di giustizia e determinati anche in via equitativa dal giudicante, quale conseguenza diretta e/o indiretta delle condotte e/o violazioni poste in essere dalla convenuta e/o dalla terza chiamata, ciascuna in via esclusiva ovvero solidariamente tra le stesse, tutte meglio descritte in atti.

IN OGNI CASO

Compenso professionale, spese generali, anticipazioni e spese, oltre accessori di legge, integralmente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si insiste anche in questa sede per la rimessione della causa in istruttoria con ammissione dei seguenti mezzi istruttori **non ammessi**, ossia per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

- Vero che, nei primi giorni del mese di dicembre del 2010, il [redacted] [redacted] La contattava a mezzo di *e-mail* e per telefono chiedendole l'ammontare della rata del mutuo chirografo identificato dal n. 197 e acceso presso la filiale n.



l dell'allora Banco Emiliano Romagnolo (BER) per l'importo di € 240.000,00, e in scadenza il successivo 28 dicembre 2010?

- Vero che Lei, con comunicazione e-mail del 14/12/2010 che Le si rammostra (doc. 4), si informò presso l'impiegata dell'allora BER, sig.ra Silvia Marino, circa l'ammontare della rata del mutuo chirografario intestato al [redacted] e in scadenza al 28 dicembre 2010?
- Vero che Lei, in data 21/12/2010, comunicava al [redacted] che la rata del mutuo chirografo in scadenza al 28/12/2010 assommava a € 25.973,96, e invitava sempre costui all'invio tempestivo della documentazione necessaria al saldo della rata, come da doc. 3 che Le si rammostra?
- Vero che Lei, con e-mail del 21/12/2010 (doc. 3 che Le si rammostra), invitava il Sig. [redacted] firmare il modulo di disinvestimento della somma necessaria al saldo della rata del mutuo chirografo dal patrimonio investito nella Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) in essere sempre presso BER, e spedirlo a Lei via fax, comunicandogli altresì che sarebbe stata Sua cura trasmetterlo alla filiale di BER per il pagamento della rata del mutuo chirografo che scadeva il 28/12/2010?
- Vero che il sig. [redacted] in data 22/12/2010, disponeva ordine di smobilizzo del patrimonio investito nella Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) in essere sempre presso BER, per € 26.000,00 con causale "*prelievo / giroconto per copertura rata mutuo chirografo*", e con valuta assegnata del 28/12/2010, chiedendoLe contestualmente un aggiornamento sulla propria posizione debitoria, come da doc. 3 che Le si rammostra?

- Vero che Lei riscontrava l'e-mail inviataLe dal sig. _____ in data 22/12/2010 il giorno stesso dell'inoltro, e inviava al medesimo odierno attore il prospetto redatto il 14/12/2010 dalla sig.ra Silvia Marino, come da doc. 4 che Le si rammostra?

Si indica a teste su tutti i capitoli sopra indicati **il sig. Andrea Strazzari**, all'epoca dei fatti promotore dell'allora Banco Emiliano Romagnolo, residente in Oriago di Mira (VE) alla Via Lago di Garda n. 17.

* * * * *

Si chiede altresì l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare:

- A) se il gestore della Gestione Patrimoniale Mobiliare (GPM) Bilanciata abbia assunto un rischio di gestione maggiore rispetto al *benchmark* dichiarato da parte attrice;
- B) accertare se la predetta GPM Bilanciata fatta sottoscrivere dalla banca al cliente sia conforme ed adeguata al profilo di rischio, all'esperienza e alle conoscenze manifestate dal cliente odierno attore;
- C) accertarsi e quantificarsi la maggiore perdita subita dalla gestione in seguito alle violazioni di cui sopra;
- D) accertarsi il valore della GPM al 28/12/2010 e determinare il maggior danno subito dal cliente odierno attore per l'omessa esecuzione dell'ordine di smobilizzo parziale;
- E) determinarsi tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura conseguenti direttamente e/o indirettamente in relazione al mancata esecuzione dell'ordine di smobilizzo parziale della GPM e al pagamento della rata del mutuo in scadenza al 28/12/2010;

1.6



u

F) determinarsi, infine, il periodo a partire dal quale la banca non era più in grado di svolgere regolarmente il proprio mandato di gestione e assistenza e consulenza verso il cliente, e si quantifichi il valore della GPM bilanciata a tale data.

* * * * *

Si ista anche in questa sede, ex art. 210 e ss. c.p.c., affinché il Giudice ordini all'odierna convenuta c/o terza chiamata l'esibizione di tutta la documentazione attinente al rapporto della GPM bilanciata di cui è causa in essere fra il sig. Bacso e l'allora BER Banca, **a far data dall'accensione del rapporto e sino alla conclusione del medesimo.**

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei messi istruttori avversari, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.

Venezia – Padova, lunedì 5 febbraio 2018

(avv. Paolo Polato)

FIRMATA DIGITALMENTE

Avv. PIERLUIGI MORO
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 VIA REZZONICO 22/B - 35131 PADOVA
 TEL. 049.8756841 - FAX. 049.8757545
 COD. FISC. MRO FLG 47122 H501Y
 e.mail avvocatomoro@alice.it
 Pec pierluigi.moro@ordineavvocatipadova.it

TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa civile di primo grado n. **10.502/2014**, Giudice Dott.ssa

Lolli Nicoletta, promossa da:

con l'Avv. Paolo Polato

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., convenuta,

Il sottoscritto procuratore della **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.** formula le seguenti

CONCLUSIONI:

in via preliminare: accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a Cassa di Risparmio in Bologna spa, dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio e/o ogni altra conseguente statuizione di legge;

nel merito in via di subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione sopra svolta, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese, anche forfetarie, e competenze di lite..

Padova, li 6.2.2018

Avv. Pierluigi Moro



Avv. PIERLUIGI MORO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 VIA REZZONICO 22/B - 35131 PADOVA
 TEL. 049.8756811 - FAX. 049.8757545
 COD. FISC. MORO PLC 47122 H501Y
 e.mail avvocatomoro@alice.it
 Pec pierluigi.moro@ordineavvocatipadova.it

TRIBUNALE DI PADOVA

Nella causa civile di primo grado n. **10502/2014**, Giudice Dott. Lolli,

promossa da:

con l'Avv. Paolo Polato

CONTRO

Cassa di Risparmio in Bologna Spa,

con l'Avv. Pierluigi Moro

CON LA CHIAMATA DI

Intesa SanPaolo s.p.a.

con l'Avv. Pierluigi Moro

Il sottoscritto procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a. formula le seguenti

CONCLUSIONI:

nel merito in principalità: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

nel merito in via riconvenzionale: condannare il Signor _____ a pagare a Intesa San Paolo s.p.a. la somma di Euro 33.485,33 oltre agli interessi di mora come pattuiti a far data dal 31.10.2012 alla data del pagamento;

nel merito in via riconvenzionale di subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, compensare quanto liquidato a favore dell'attore con le maggiori somme dovute dall'attore alla terza chiamata, e condannare il Signor _____ a pagare a Intesa San Paolo s.p.a. il quantum di debito residuo oltre agli interessi di mora come pattuiti a far data dal 31.10.2012 alla data del pagamento;

In ogni caso con vittoria di spese, anche forfetarie, e competenze di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Baesso Bernardino cita Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. esponendo quanto segue:

- l'attore era cliente del Banco Emiliano Romagnolo s.p.a., (BER) assorbito da Banca Intesa Sanapolo s.p.a. e conferito in Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.;
- il 29/6/2007 egli contraeva con il BER un mutuo chirografario per euro 240.000, da restituirsi in rate semestrali dell'importo variabile di euro 25/26.000 euro;
- l'attore deteneva presso l'istituto una GPM Bilanciata che al 21/12/2010 era valorizzata euro 118.721,27;
- in prossimità della scadenza di ciascuna rata di mutuo l'attore disinvestiva una porzione di GPM sufficiente a pagare la rata in scadenza;
- alla scadenza della rata del dicembre 2010, egli dava ordine al suo referente BER Andrea Strazzari, che si era preventivamente informato dalla collega Marino sull'importo della rata (euro 25.973,96), di disinvestire la GPM per euro 26.000, ciò in data 14/12/2010;;
- il 30/5/2011 l'attore riceveva un sollecito per il pagamento della rata scaduta in dicembre dal commissario straordinario della BER;
- l'attore chiedeva spiegazioni e solo il 24/11/2011 la banca affermava di essere stata chiusa alla data del 28/12/2010, in forza di decreto della Banca d'Italia 6/12/2010 e che l'ordine di smobilizzo non era mai giunto in filiale;
- nel frattempo nel settembre 2011 il BER comunicava che sarebbe receduto dalla gestione patrimoniale in data 20/11/2012 e bloccava la sua operatività;
- l'attore scopriva che la banca era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, che era cessata fino al 7/7/2011, e che per quel periodo essa era gestita da un commissario straordinario;



- tuttavia gli addetti al BER in quel periodo continuavano ad agire come nulla fosse successo, inducendo in errore l'attore sulla bontà della sua operazione;
- per le dinamiche sopra descritte connesse alla rata impagata l'attore veniva segnalato alla Centrale Rischi;
- dopo vari tentativi di chiarimenti e una tentativo di mediazione non andato a buon fine per rifiuto della banca di aderire, il BER smobilizzava l'intera gestione per euro 68.000,00, valore ridottissimo rispetto a quello raggiunto in precedenza (oltre 118.000 euro) cosicché l'attore risultava debitore di una somma residua per rate di mutuo;
- egli, nell'esaminare tutta la sua posizione con la banca, verifica che la GPM era stata sostanzialmente abbandonata dopo il commissariamento, con gravi perdite di valore;
- inoltre i titoli acquistati dalla GPM erano comunque speculativi e sproporzionati, nonostante egli avesse sempre indicato un grado di rischio basso.

Ciò premesso il solleva nei confronti della banca le seguenti contestazioni:

- 1) non avere eseguito con diligenza il mandato ricevuto consistente nello smobilizzo della GPM per poi pagare la rata di mutuo;
- 2) avere omesso le informazioni preventive e successive sulla situazione della banca e delle limitazioni di operatività;
- 3) avere segnalato il cliente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e altre banche dati che rilevano lo stato di sofferenza dei debitori;
- 4) avere smobilizzato la GPM in epoca successiva a quello richiesto in un contesto di valorizzazione finanziaria nettamente negativo per il cliente;
- 5) avere investito tramite la GPM in titoli di natura speculativa e in modo assolutamente sproporzionato rispetto al profilo di rischio conservativo;

- 6) avere addebitato al cliente somme di denaro senza preventivo avviso e autorizzazione

Tutto ciò, ritiene l'attore, comporta violazione degli obblighi del mandatario e del banchiere e degli obblighi informativi dell'art. 28 del reg. CONSOB 11522/1998.

Da tali condotte l'attore ritiene che siano derivati danni a suo carico, quali i maggiori interessi moratori sul debito, figurare come cattivo pagatore come effetti relativi all'immagine e preclusioni all'accesso del credito, minore valorizzazione degli asset esistenti nella GPM.

Chiede pertanto l'attore, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, meglio descritti in epigrafe, l'accertamento che l'inadempimento al pagamento delle operazioni dedotto in giudizio è imputabile al comportamento negligente della banca e che pertanto nulla le è dovuto; in subordine chiede si accerti la riduzione della somma dovuta; chiede inoltre la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche di immagine e di lesione del diritto di credito.

Si costituisce Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a., eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva.

Essa afferma che, una volta incorporato in Intesa Sanpaolo s.p.a. il Banco Emiliano Romagnolo s.p.a., il relativo ramo di azienda era stato effettivamente conferito a Cassa di Risparmio di Bologna ma ad eccezione dei crediti in sofferenza alla data della cessione, quale quello dell'attore; inoltre era rimasti a carico della conferente le cause passive originate da fatti antecedenti il conferimento.

Nel merito contesta ogni avversaria pretesa, ritenendo insussistente ogni motivo di doglianza.

A seguito di tale difesa della convenuta l'attore ottiene e esegue la chiamata di Intesa Sanpaolo s.p.a. che si costituisce eccependo quanto segue:

- l'attore, come da lui stesso confermato, dal dicembre 2010 non ha più pagato le rate di mutuo;
- in ogni caso l'attore, se fosse stato in buona fede, invece che lamentare il mancato smobilizzo avrebbe potuto provvedere in

- maniera ordinaria predisponendo la necessaria provvista o con un nuovo ordine di smobilizzo;
- tutte le informazioni rispetto al commissariamento erano state fatte in conformità alle leggi vigenti e ai regolamenti della Banca d'Italia; l'attore, in ogni caso, avendo ricevuto la raccomandata con la richiesta di pagamento da parte del commissario straordinario in data 14/7/2011, almeno da quella data era a conoscenza dello stato di commissariamento;
 - quanto alla segnalazione alla Centrale Rischii, l'attore era stato preavvisato già in data 24/9/2012, dopo due anni di mancato pagamento delle rate di mutuo;
 - il recesso dalla gestione da parte della banca era stato effettuato con il rispetto dell'art. 15 del contratto;
 - in ogni caso la gestione patrimoniale era costituita in pegno a garanzia del mutuo e, considerata la morosità maturata, la banca ha legittimamente incassato e compensato le somme smobilizzate, come da artt. 6 e 10 del contratto di pegno, avvertendo comunque preventivamente il cliente;
 - il profilo di rischio dell'attore era dapprima medio-alto e poi alto, come da risulta dai contratti sottoscritti;
 - i danni riportati dall'attore conseguono tutti al suo mancato pagamento delle rate di mutuo;
 - l'attore è ancora debitore di euro 33.485,33, oltre agli interessi di mora dal 31/10/2012.

Chiede pertanto la terza chiamata il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di euro 33.485,33 oltre agli interessi di mora dal 31/10/2012 al saldo; in via subordinata riconvenzionale, compensare quanto eventualmente ritenuto di spettanza del Baesso con il debito sopra indicato e condannarlo al pagamento della differenza, oltre interessi.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, passa ora in decisione

Legittimazione passiva

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Cassa di Risparmio di Bologna è fondata.

Dal doc. 2 convenuta Carisbo emerge che i conferimento da parte di Intesa Sanpaolo in Cassa di Risparmio di Bologna del ramo operativo di Banco Emiliano Romagnolo non comprendevano i crediti classificati a sofferenza e, comunque, le cause passive originate da fatti precedenti il conferimento.

Poiché il conferimento è datato 3/12/2012, è evidente che tutti i fatti rilevanti per la presente causa sono avvenuti prima e pertanto la causa, ancorchè instaurata dopo la cessione, vede come legittimata passiva Intesa Sanpaolo.

Peraltro quest'ultima non ha affatto eccepito il proprio difetto di legittimazione e dunque si deve ritenere che essa sia effettivamente l'interlocutrice della vicenda.

Mancato pagamento delle rate di mutuo e liquidazione della gestione patrimoniale

Non è stato contestato che il sig. Andrea Strazzari fosse dipendente del BER, come del resto risulta dal suo indirizzo e-mail (doc. 3 attore).

Sicuramente l'ordine è stato ricevuto da tale dipendente e il fatto che la filiale non lo abbia ricevuto non può essere addebitato al cliente.

Altrettanto sicuro è che all'epoca dell'ordine vi fosse il blocco disposto dalla Banca d'Italia, per un mese a decorrere dal 6/12/2010, come documentato dall'attore (doc. 10).

Consegue che al massimo dal 7/1/2011 la banca avrebbe potuto eseguire l'ordine.

Ciò, evidentemente, non è avvenuto, atteso che la banca ritiene che la rata non sia stata pagata, mentre è documentato che all'epoca dell'ordine di disinvestimento la gestione patrimoniale fosse ampiamente capiente.

Inoltre l'ordine non appare inequivoco, essendo indicato cosa liquidare e a cosa imputare il ricavato (doc. 3 attore).

Va però evidenziato che la banca, con missiva 30/5/2011, (doc. 5 attore) ha comunicata all'attore sia l'esistenza di una gestione commissariale (essendo

la missiva firmata dal commissionario straordinario), sia del fatto che il pagamento della rata non era avvenuto.

Non è chiaro il motivo del perché a quel punto, essendo ancora la gestione capiente, l'attore non abbia dato un nuovo ordine di disinvestimento o altrimenti regolato la rata. Inoltre è incontestato che l'attore non ha pagato le successive tre rate di mutuo.

Il mancato pagamento per ragioni attinenti ad una inadeguata esecuzione del mandato da parte della banca, fino a quel punto, avrebbe comportato la non applicabilità degli interessi moratori, ma certamente non il mancato pagamento della rata.

Alla data del sollecito, infatti, l'attore era titolare di una gestione patrimoniale che non era stata diminuita, visto che il disinvestimento non era avvenuto, e non aveva pagato la rata di mutuo.

Consegue che il mancato pagamento delle rate, comprensive della rata senza interessi moratori scaduta in dicembre 2010 fino alla fine di maggio 2011 e delle tre scadute successivamente con gli interessi di mora, è sicuramente addebitabile all'attore.

Dall'esame del doc. 13 attore emerge che la banca ha addebitato il conto corrente per euro 68.000 a parziale pagamento delle rate scadute del mutuo in data 16/10/2012.

Come affermato dalla terza, la gestione patrimoniale era stata costituita in pegno a garanzia del pagamento della restituzione del mutuo (doc. 4 terza) e il relativo contratto consentiva alla banca di alienare la gestione patrimoniale, anche senza preavviso, intimazione o costituzione in mora, per soddisfare il proprio credito (art. 9.1 doc. 4 terza).

A sua volta il contratto di mutuo doc. 1 attore prevede pagamento di ogni rata con scadenze predeterminate (semestrali, a partire dal 28/12/2007) e non vi è necessità di messa in mora quanto alle rate scadute né per l'applicazione di interessi moratori ai sensi dell'art. 1219 co. 2 n. 3 c.c..

Consegue che, legittimamente, la banca ha escusso il pegno mediante alienazione della gestione patrimoniale fino alla concorrenza di euro 68.000.



Il credito residuo al 31/10/2012 viene determinato dalla banca in euro 33.485,33.

Il tasso di mora, indicato in contratto al 5% oltre il tasso corrispettivo, viene determinato nel periodo che va dalla fine del 2011 al 31/10/2012 del 7,18%.

La mora dal 28/12/2010 al 30/5/2011 dalla rata scaduta in dicembre, pari a euro 25.973,96 (rata x 7,18% per giorni 153, diviso 36500) va calcolata in euro 781,74, somma che va esclusa dal conteggio finale della banca.

Consegue che il credito della banca, escludendo proporzionalmente la quota in interessi moratori di cui al conteggio del 31/10/2012 (doc. 7 terza), è dunque pari a euro 32.703,59.

Inadeguatezza della gestione patrimoniale rispetto al profilo di rischio dell'investitore

Tale assunto è infondato.

Come emerge dal doc. 2 terza, l'attore, al momento dell'accensione della gestione patrimoniale per cui è causa, aveva dichiarato di avere esperienza in titoli obbligazionari e azionari, nonché in fondi comuni, un obiettivo di investimento con prevalenza di redditività, e dunque con titoli di debito fisso e una percentuale maggiore del 35% e minore o uguale al 70% di titoli di capitale o di altri strumenti di rischio, e una propensione al rischio medio-alta.

La composizione della sua gestione patrimoniale al 21/12/2010 (doc. 1 attore) era costituita dal 33,12% di azioni domestiche, dal 2% di azioni estere, dal 3,11% di fondi esteri, dal 3,07% di fondi liquidità e tutto il resto da obbligazioni, cosicché essa è del tutto in linea con quanto dichiarato dall'attore in sede di sottoscrizione della gestione patrimoniale per cui è causa.

La terza chiamata, poi, ha dimostrato che, successivamente, il 21/6/2007 l'attore, nel sottoscrivere altra gestione patrimoniale (doc. 3 terza), ha dichiarato di avere esperienza anche in derivati, oltre che di fondi comuni, e di avere una propensione al rischio alta.

Consegue che gli investimenti della banca sono del tutto in linea con quanto ripetutamente dichiarato dall'attore, sia al momento della sottoscrizione

della gestione patrimoniale, sia in seguito e prima dei fatti per cui vi sono doglianze.

Inadeguata esecuzione della gestione patrimoniale

L'attore accusa la banca di non avere più svolto alcuna gestione dei titoli ricadenti nella gestione patrimoniale dal commissariamento alla liquidazione.

L'oggetto del contratto di gestione patrimoniale, come evidenziato dal relativo contratto (doc. 2 terza) è proprio quello per cui la banca deve investire e disinvestire in titoli, entro i limiti di valore della gestione patrimoniale, nell'interesse del cliente, e per tale attività essa riceve un compenso.

Dall'esame del doc. 16 attore emerge che la banca, quanto meno nel periodo 30/9/2011 - 31/12/2011 non ha svolto alcuna attività di investimento/disinvestimento, essendosi limitata a accreditare cedole e interessi o addebitare la propria commissione (se si eccettua una vendita titoli in contanti per euro 6,75).

Al contrario, nel periodo documentato al 31/12/2009 (doc. 15 attore), vi era stata una frenetica movimentazione della gestione, con acquisti e vendite di varie tipologie di titoli.

Va ora evidenziato che il creditore di una determinata prestazione può limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare invece che l'obbligazione a suo carico è stata correttamente adempiuta. Peraltro l'art. 23 u.c. TUF pone espressamente a carico dell'intermediario la prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Sul punto, invece, la banca non solo non ha prodotto alcun documento o dedotto prove per dimostrare che essa si è attivata per conservare il valore della gestione patrimoniale, ma non ha svolto alcuna difesa nemmeno in termini di mere allegazioni.

Si deve concludere che è vero che non è stata svolta alcuna attività di gestione, e con questo si deve concludere che vi è stata un'inadeguata gestione, in particolare in un periodo di grave crisi mondiale (fatto notorio).

L'affermazione della banca per cui il danno è dovuto all'inattività del cliente, che avrebbe dovuto liquidare la gestione, addossa al cliente una responsabilità che non ha.

E' la banca che avrebbe dovuto eseguire le sue attività gestorie, e quindi cercare di conservare il valore della gestione attraverso vendite e acquisti strategici, e non il cliente rimediare alle carenze gestionali liquidando la gestione.

Alla data del 21/12/2010, cioè momento dal quale l'attore sostanzialmente fa risalire l'inattività della banca, la gestione patrimoniale oggetto di causa ammontava a euro 114.995,63 (doc. 1 attore, esclusa la liquidità, che non fa parte della gestione patrimoniale) e questo dato, più volte indicato in atti, non è stato contestato dalla banca.

Al momento della liquidazione il valore della gestione patrimoniale era di euro 68.100.

Ciò si deduce infatti dall'unica deduzione della banca sul punto: essa dà atto che esiste un conto titoli che contiene i titoli residui rispetto a quelli costituiti in pegno; si tratta di nominali euro 3.000 di obbligazioni Lehman Borthers, nominali euro 22.000 di obbligazioni Banca Italease e euro 373 azioni ordinarie PRAMAC, titoli non escussi all'epoca perché non negoziabili.

Essendo stato dato atto che essi non avevano alcun valore all'epoca dell'escussione del pegno, non essendo negoziabili, si deve concludere che all'epoca dell'escussione del pegno la gestione patrimoniale avesse effettivamente valore di euro 68.100, come indicato nell'estratto conto doc 13 attore.

Si deve dunque affermare l'inadempimento della banca ai suoi obblighi contrattuali inerenti alla gestione patrimoniale, inadempimento riguardante proprio la sua obbligazione principale, cioè quella di effettuare una gestione.

Risarcimento danni per inadempimento

In mancanza di ogni difesa della banca e visto il drammatico calo di valore della gestione patrimoniale, che dal 21/12/2010 al 16/10/2012 scende da euro 114.995,63 a 68.100, si può ritenere che il danno subito dal cliente

ammonti alla perdita di valore della gestione patrimoniale nel periodo, e dunque euro 46.895,63.

Segnalazione alla centrale rischi e risarcimento

La segnalazione alla centrale rischi è stata effettuata dopo l'escussione del pegno, di valore quasi dimezzato a seguito dell'inadempimento della banca.

La segnalazione a sofferenza viene indicata in euro 33.591 a partire dal gennaio 2013 (doc. 11 attore).

Tuttavia quel credito a sofferenza è dovuto al comportamento negligente della banca, che non ha adempiuto al suo mandato di gestione e non ha conservato il valore della sua stessa garanzia patrimoniale.

Consegue che si tratta di una segnalazione ingiustificata.

Considerato che l'attore non ha dato alcuna indicazione sul danno patrimoniale conseguente alla segnalazione, non possono sicuramente essere liquidati risarcimenti per tale tipologia di danno.

Con riguardo invece al risarcimento del danno non patrimoniale, non si ignora l'ultimo indirizzo della Suprema Corte per cui: *"In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento"* (Cass. 7594/2018).

Va però evidenziato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa la Suprema Corte ha altresì statuito che *"la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale [quale danno-conseguenza n.d.r.] deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima"* (Cass. 25420/2017)

Nel caso di specie, il discredito causato dalla predetta segnalazione risulta aver comunque operato in un ambito ristretto – costituito dal solo ceto bancario avente accesso alle informazioni riservate della centrale rischi – e con riferimento ad una scopertura limitata, sebbene per un apprezzabile

lasso di tempo e con riguardo ad un soggetto che, dichiaratamente, non svolge attività imprenditoriale.

Avvalendosi di tali presunzioni, si deve ritenere un danno risarcibile equitativamente determinato in euro 2.000,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo

Per concludere

Cassa di Risparmio di Bologna va dichiarata carente di legittimazione passiva.

Il credito derivante dalle rate scadute del mutuo, ancora nella titolarità di Intesa Sanpaolo, ammonta, come si è detto, a euro 32.703,59.

Il danno risarcibile alla data dell'avvenuta compensazione per liquidazione della gestione patrimoniale ridotta a causa dell'inadempimento della banca quale gestore ammonta a euro 46.895,63, oltre interessi legali dal 16/10/2012 al saldo (data alla quale è maturato il danno).

Effettuate le debite compensazioni, la banca terza chiamata, quale successore del Banco Emiliano Romagnolo, va condannata al pagamento di euro 14.192,04, oltre interessi legali dal 16/10/2012 al saldo.

La suddetta banca va poi condannata al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, in ragione della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Le spese del giudizio tra l'attore e Intesa Sanpaolo vanno poste a carico di quest'ultima e tengono conto della somma effettivamente liquidata.

Le istanze istruttorie riproposte dall'attore sono superflue, atteso che le prove orali sono superate dai documenti e dalle non contestazioni della banca e la CTU è superata dalle osservazioni sopra riportate.

Le spese tra l'attore e la Cassa di Risparmio di Bologna vanno integralmente compensate, pur essendo accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

La convenuta, infatti, non ha dimostrato che l'atto di trasferimento di azienda, con le relative eccezioni, sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 co. 2 TUB e pertanto l'attore è stato messo in condizione

di conoscere le limitazioni alla cessione solo con la costituzione della Cassa di Risparmio di Bologna.

PER QUESTI MOTIVI

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

DICHIARA

Il difetto di legittimazione passiva di Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento a favore di _____ di euro
14.192,04 oltre interessi legali dal 16/10/2012 al saldo e di euro 2.000,00
oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
saldo

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute da
_____ spese liquidate in euro 593,40 per anticipazioni e euro
4.835,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge


COMPENSA

Le spese di lite nella causa tra _____ e Cassa di Risparmio di
Bologna s.p.a.

Padova, 12/8/2018

Il giudice

(Nicoletta Lolli)



Il Funzionario Giudiziaro
Chiara Sigismondi



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 20/09/2018

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziaro
Chiara Sigismondi

